

## **PROFESSIONISTI E GESTIONE SEPARATA: NORMATIVA E NOVITA' SUGLI ACCERTAMENTI**

La Gestione separata nasce con la Legge 335/95 art. 2 comma 26, essa consiste in un particolare fondo pensionistico, operante in seno all'INPS, finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati il quale garantisce l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti a tutti quei lavoratori autonomi che non svolgono nessuna delle attività rientranti nelle gestioni speciali INPS, né una libera professione in riferimento alla quale è previsto di un'assicurazione presso una specifica Cassa previdenziale di categoria. Ratio della norma era quello di garantire una tutela previdenziale anche a quei lavoratori autonomi i quali, esclusi dalle gestioni INPS, aggregando anche alcune categorie di professionisti a casse professionali già esistenti. Alla gestione separata sono stati assicurati quindi una serie di figure professionali prima non tutelati, ad esempio gli assegnasti di ricerca, i dottorati di ricerca, beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti.

Con l'entrata in vigore del DM 166/96 sono soggetti a iscrizione alla Gestione Separata coloro che hanno un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, siano essi lavoratori a progetto che occasionali, gli associati in partecipazione, i medici con contratto di formazione specialistica, i lavoratori autonomi occasionali che abbiano un reddito annuo superiore a 5.000 €, i liberi professionisti privi di Cassa di previdenza, i professionisti con tutela previdenziale per i redditi non assoggettati alla Cassa di appartenenza

La contribuzione si classifica a seconda dello scopo assicurativo da raggiungere:

- contributi previdenziali: versamenti effettuati all'ente previdenziale (Inps per settore privato e Inpdap per settore pubblico) al fine di ottenere la prestazione pensionistica;
- contributi assistenziali: versamenti effettuati all'Inps o all'Inail al fine di ottenere la copertura dei rischi legati agli infortuni e alle malattie professionali, all'invalidità e alla malattia.

La contribuzione può essere di tipo obbligatoria, in questo caso il versamento è imposto dalla legge in relazione al tipo di lavoro, questo garantisce le prestazioni economiche di sostegno al reddito (esempio cessazione del rapporto di lavoro o liquidazione pensione); oppure di tipo volontaria.

L'iscrizione avviene mediante comunicazione telematica all'INPS, deve essere comunicato l'inizio dell'attività, il tipo di contratto oltre i dati anagrafici.

Per quanto concerne l'aspetto contributivo esso è per un 1/3 a carico del collaboratore ed i 2/3 a carico del committente della base imponibile la quale è rappresentata da tutte le somme e valori a qualunque titolo corrisposti ai collaboratori, le aliquote sono ad oggi 27,72 % per i professionisti, mentre per pensionati e coloro che sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie si applica un'aliquota del 22%, mentre per i collaboratori l'aliquota è pari al 28,72

Gli adempimenti formali sono interamente a carico del committente, sarà suo onere trasmettere all'INPS i dati retributivi di ciascun lavoratore necessari alla determinazione dei contributi dovuti, provvedere al rilascio della certificazione degli stessi mediante modello CUD, versare mensilmente l'intero contributo (composto dai 2/3 a suo carico e l'1/3 trattenuto al collaboratore mediante F24 entro il 16 giorno del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

Importanti novità sono state disposte dall'INPS per i professionisti con cassa, questi oggi possono essere tenuti al versamento del contributivo soggettivo all'INPS ove siano iscritti alla Gestione Separata.

Sono stati disposti degli accertamenti per i professionisti i quali pur essendo iscritti ad apposita Cassa previdenziale obbligatoria (es. avvocati, ingegneri ecc) non hanno versato il contributo previdenziale soggettivo previsto dalla Cassa di riferimento e sono stati iscritti alla Gestione Separata, per questi è prevista l'applicazione della sanzione per evasione contributiva del 30%, anche nei casi in cui la dichiarazione (UNICO) è stata regolarmente presentata.

Con una circolare del 04 febbraio 2014 l'INPS ha cercato di porre rimedio al caos informativo in merito.

Nella circolare n°18 l'Istituto Previdenziale afferma il principio per cui l'obbligo di contribuzione, sulla base di regolamenti interni alle Casse previdenziali autonome, può venir meno, quindi il professionista può non l'obbligo alla contribuzione previdenziale autonoma ove sia soggetto all'obbligo contributivo presso la Gestione Separata. Sulla base di tale disposizione si può dedurre che il professionista deve effettuare l'iscrizione alla Gestione Separata nel caso in cui non c'è obbligo di pagamento della contribuzione soggettiva o nel caso in cui il professionista si è avvalso della facoltà di non iscrizione presso la propria Cassa.

Altro obbligo in seno al professionista è quello di dover compilare il quadro RR del modello unico relativo alla persone fisiche, in esso infatti è determinata la base imponibile ai fini previdenziali.

La mancata compilazione del quadro RR comporta l'applicazione della sanzione per evasione, in questo caso per l'Agenzia dell'Entrate la dichiarazione è considerata correttamente inviata, mentre l'INPS provvede sulla base delle disposizioni di cui all'art. 83 comma 1 del DL. 112/2008 a verificare l'eventuale omissione contributiva.

Qualora il professionista ometta volutamente l'iscrizione o la determinazione della contribuzione nella dichiarazione fiscale verrà applicata la sanzione di evasione fiscale, tale orientamento è anche avallato dalla giurisprudenza, come ad esempio la Cassazione Sezione Lavoro n° 28966/11, Cassazione 305/09, la quale ravvisa la fattispecie dell'evasione in quanto fa presumere l'esistenza di una specifica volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, non avendo valore, ai fini giustificativi, la regolare presentazione della mera denuncia fiscale.

Tale orientamento è anche supportato da quanto disposto dall'art. 116 comma 8 legge 338/2000 il quale nel disciplinare le sanzioni di omissione ed evasione contributiva dispone l'applicazione di sanzioni sia nel caso in cui vi è un mancato o ritardo nel pagamento dei contributi e dei premi, in questo caso la sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti, sia nell'eventualità in cui vi sia stata un'evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie o non conformi al vero, in questo caso è prevista l'applicazione di una sanzione civile pari al 30%.

La circolare INPS ha cercato di porre rimedio anche alle difformità relative ai regolamenti interni delle casse previdenziali autonome prevedendo la possibilità del pagamento della sanzione ridotta ove il professionista produca un'apposita istanza motivata per l'ottenimento della riduzione della sanzione civile al tasso degli interessi legali, si impegni a versare la contribuzione dovuta in un'unica soluzione o con l'avvio di una formale rateizzazione, non vi siano in capo al richiedente altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.

Dott.ssa Cardellicchio Demelzia

